

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI QUALIFICATE DI GUARDIA ATTIVA E REPERIBILITÀ NOTTURNA IN EMODINAMICA

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea, di seguito anche denominata "*Azienda Ospedaliera*", con sede in Roma, Via di Grottarossa, 1035-1039, P.IVA 06019571006, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Daniela Donetti, per la carica domiciliato presso la sede dell'Azienda Ospedaliera' Universitaria;

E

La ASL di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Commissario Straordinario, Dott. Mauro Maccari, agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42

PREMESSO CHE

- la ASL di Rieti, vista la carenza di organico, ha la necessità di acquisire prestazioni professionali qualificate di guardia attiva e reperibilità notturna nella branca dell'emodinamica;
- la Asl Rieti, con nota protocollo n. 48911 del 17/07/2023, ha richiesto la disponibilità all'Azienda Ospedaliera alla stipula della convenzione finalizzata alle attività di emodinamica;
- L'Azienda Ospedaliera ha manifestato la propria disponibilità alla stipula del rapporto convenzionale;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentato,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

Finalità

L'Azienda Ospedaliera e l'ASL di Rieti costituiscono, con il presente atto, un accord convenzionale avente per oggetto l'effettuazione di turni di guardia attiva e di reperibilità notturna e festiva presso la UOC Cardiologia dell'Ospedale di Rieti.

Tale accordo regola la forma e le modalità di collaborazione tra la ASL di Rieti e l' Azienda Ospedaliera.

ART. 3

Individuazione della figura medica, struttura e organizzazione

L' Azienda Ospedaliera si impegna a garantire alla ASL di Rieti le prestazioni professionali di cui all'art. 2, da svolgere a cura dei Dirigenti Medici Emodinamisti disponibili a effettuare le prestazioni e individuati dall' Azienda Ospedaliera.

Gli specialisti designati effettueranno l'attività al di fuori del proprio impegno istituzionale.

Le parti convengono di stabilire il numero massimo di ore di guardia attiva-reperibilità al fine di contribuire all'espletamento del servizio H24, per l'effettuazione di guardia attiva con prosecuzione di turni di pronta disponibilità notturna di dodici ore, compresi anche i giorni prefestivi e festivi.

Il numero minimo di ore di attiva-reperibilità non viene indicato, tenendo conto della assoluta necessità di dover provvedere, in primis, alla copertura delle ore di guardia attiva-reperibilità del Servizio di Emodinamica dell' Azienda Ospedaliera.

In caso di nuove e impreviste esigenze organizzative dell'ASL di Rieti le stese dovranno, comunque, essere concordate dalle parti.

Il Direttore della UOC Cardiologia della ASL di Rieti predisporrà il calendario dei turni dopo aver acquisito la disponibilità da parte del Responsabile UOS Cardiologia Interventistica dell' Azienda Ospedaliera.

ART. 4

Aspetti economici dell'accordo

La ASL di Rieti, per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere un compenso orario

- di € 60,00 (sessanta/00) oltre IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie), per i turni di reperibilità;
- di € 80,00 (sessanta/00) oltre IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie), per i turni di guardia attiva;
- rimborso di 1/5 del costo del carburante in relazione ai giorni nei quali avviene l'accesso, calcolati sulla distanza chilometrica tra i presidi delle due aziende;
- Eventuali pedaggi autostradali opportunamente documentati.

ART. 5

Fatturazione e pagamento

La fattura per le prestazioni eseguite sarà emessa dall' Azienda Ospedaliera alla ASL e dovrà essere resa certa, liquidabile ed esigibile entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione del documento contabile, ai sensi della vigente normative.

Il pagamento da parte della ASL Rieti, a saldo della fattura liquidabile, sarà effettuato mediante Girofondi pagamento tesoreria 61 n. di contabilità speciale 0306132 acceso c/o la Banca d'Italia.

ART. 6

Durata

La presente Convenzione ha validità annuale, a partire dalla data di ultima sottoscrizione; alla scadenza, il rinnovo avverrà in via tacita e automatica.

Le parti si riconoscono il diritto reciproco di risolvere liberamente il presente accordo in qualunque momento e tramite lettera raccomandata A/R o PEC, anche prima della naturale scadenza, con preavviso di 15 giorni.

ART. 7

Aspetti assicurativi

L'ASL Rieti si assume l'onere connesso alla copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

ART. 8

Obblighi in materia di radioprotezione

La classificazione di radioprotezione del personale esterno viene assicurata dall'Esperto di Radioprotezione dell'Ente di appartenenza e il giudizio di idoneità che ne consegue viene rilasciato dal Medico Autorizzato del medesimo Ente.

La ASL di Rieti nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire al personale esterno gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione della ASL di Rieti, sentito l'Esperto di Radioprotezione dell'Ente di appartenenza, eccezion fatta per dispositivi di protezione individuale personalizzati (Es: occhiali anti-x graduati).

L'Ente di appartenenza del personale esterno si impegna a garantire la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, nonché la formazione specifica in materia di radioprotezione di cui al d.lgs. 101/20. La ASL di Rieti deve provvedere a informare il personale esterno sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività del personale.

Qualora il personale esterno sia classificato come “Esposto di Categoria A” il giudizio è riportato sul Libretto Personale di Radioprotezione, che dovrà essere presentato ogni qualvolta accede alle strutture della ASL di Rieti.

L'Esperto di Radioprotezione della ASL di Rieti provvede a compilare il Libretto Personale di Radioprotezione con periodicità almeno semestrale riportando le dosi assorbite dal personale esterno.

L'Ente di appartenenza del personale esterno si impegna a rispettare quanto previsto dall'Art. 112 del d.lgs. 101/20.

La ASL di Rieti si impegna a rispettare quanto previsto dall'Art. 113 del d.lgs. 101/20.

Per consentire l'opportuno coordinamento per gli adempimenti di cui agli Artt. 112 e 113 del d.lgs. 101/20, l'Ente di appartenenza del personale esterno e la ASL di Rieti devono assicurare adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati.

L'Ente di appartenenza del personale esterno e la ASL di Rieti concordano di concerto il seguente Vincolo di Dose ai sensi dell'Art. 112 punto 1 lettera c) e lettera l) come di seguito stabilito.

Vincolo di Dose per i radioesposti in Categoria A:

Corpo Intero 3,00 mSv/semestre;

Arto/Pelle 80,00 mSv/semestre;

Cristallino 3,00 mSv/semestre.

Vincolo di Dose per i radioesposti in Categoria B:

Corpo Intero 2,50 mSv/semestre;

Arto/Pelle 25,00 mSv/semestre;

Cristallino 2,50 mSv/semestre.

Qualora il giudizio di idoneità debba essere rinnovato durante il periodo di frequenza presso il la ASL di Rieti, sarà compito dell'Ente di Appartenenza provvedere al rinnovo del giudizio.

ART. 9

Riservatezza e proprietà documentazione

I dati e le informazioni acquisite da soggetti interessati dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto non ne è consentito l'uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati nel presente atto e rientranti nell'oggetto della convenzione.

I dati saranno trattati da entrambi le Parti al solo fine dell'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, nel pieno rispetto dei testi normativi di riferimento che, ai fini del presente accordo, debbono intendersi il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”) e, a far data dal 25 maggio 2018, il Regolamento Europeo 2016/679 – “General Data Protection Regulation 679/2016” (“GDPR”).

Le parti dichiarano che il trattamento di dati personali di dipendenti e collaboratori, nonché di terzi raccolti od utilizzati in occasione ed in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente

contratto, saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 2016/679, come formalizzato dalle rispettive policy aziendali in materia di Privacy.

Ciascuna delle Parti si impegna, pertanto, a trattare i dati personali in modo leale e corretto, per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto nonché a tutelare la loro riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del GDPR anche con riguardo ai profili della sicurezza del trattamento.

I Medici cardiologi individuati effettueranno il trattamento dei dati in conformità alle modalità definite dall'azienda. In particolare, la ASL Rieti provvederà a nominare il Dirigente individuato dalla Azienda Ospedaliera, quale "persona autorizzata al trattamento". Tutti i dati acquisiti nel corso del rapporto convenzionale resteranno al termine del rapporto di esclusiva disponibilità della ASL Rieti;

ART.10

Revisione dell'accordo

Le parti si impegnano ad una revisione ed integrazione della presente convenzione qualora intervengano nuove disposizioni legislative e/o eventuali esigenze che potranno emergere nel Corso dell'applicazione. In ogni caso, qualsiasi eventuale modifica della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata dalle parti e formalizzata con apposito atto integrativo;

ART.11

Definizione delle controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo saranno devolute al Giudice naturale precostituito per legge.

ART. 12

Sottoscrizione

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea
Il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Donetti

ASL Rieti
Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari